



COMUNE DI VIDOR

Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 34 DEL 22/10/2026

SETTORE: SETTORE 2° TECNICO

OGGETTO:	OBBLIGHI DI MANUTENZIONE, POTATURA E TAGLIO DI SIEPI, RAMI, ALBERI, ARBUSTI E ALTRA VEGETAZIONE PROSPICIENTE O INVADENTE STRADE, MARCIAPIEDI, PISTE CICLOPEDONALI, AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO TRANSITO. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che la presenza di siepi, rami, arbusti, alberature e altra vegetazione non adeguatamente mantenuti lungo i fondi privati confinanti con strade, marciapiedi, piste ciclopedonali e aree pubbliche o aperte al pubblico transito può determinare restringimenti della sede viaria e degli spazi pedonali, ostacoli alla visibilità, occultamento della segnaletica stradale e situazioni di pericolo per la circolazione e per la pubblica incolumità;

Rilevato che l'art. 29 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):

- al comma 1, impone ai proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie;
- al comma 2, impone al proprietario di alberi piantati sui terreni laterali o di ramaglie di qualsiasi specie caduti sul piano stradale di rimuoverli nel più breve tempo possibile;
- al comma 3, punisce le violazioni con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694, importo vigente a seguito dell'aggiornamento disposto con decreto ministeriale 31 dicembre 2020 (G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020), con decorrenza dal 1° gennaio 2021, successivamente non aggiornato per effetto dei differimenti dell'adeguamento biennale di cui all'art. 195, comma 3, del medesimo codice;
- al comma 4, prevede la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del codice;

Dato atto che gli obblighi stabiliti dall'art. 29 del codice della strada sono direttamente operativi in forza della legge, gravano sui soggetti ivi individuati e sono sanzionabili indipendentemente dall'adozione della presente ordinanza, la quale non può differirne l'applicazione né estendere l'ambito soggettivo della relativa sanzione;



COMUNE DI VIDOR

Provincia di Treviso

Richiamato il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vidor, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 19.10.1987 e in particolare:

- l'art. 20, che attribuisce al Sindaco il potere di imporre ai proprietari prospicienti la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe e alla potatura di siepi e piante;
- l'art. 65, ai sensi del quale le siepi poste lungo il confine con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere mantenute in modo da non sporgere sulle aree pubbliche o di pubblico transito e da non intralciare la visibilità;

Visto l'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, al comma 1, stabilisce che, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500 e, al comma 1-bis, che la medesima sanzione si applica alle violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari;

Considerato che la materia è disciplinata in via ordinaria da norme di legge e regolamentari e che, pertanto, la presente ordinanza ha natura ordinaria, attuativa dell'art. 20 del Regolamento di Polizia Urbana, e non è adottata ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto necessario disciplinare in via generale e preventiva gli obblighi di manutenzione della vegetazione privata prospiciente o incidente sulla viabilità e sugli spazi pubblici, distinguendo le fattispecie sanzionate dall'art. 29 del codice della strada da quelle fondate sul Regolamento di Polizia Urbana e sulla presente ordinanza, nel rispetto dei principi di legalità e di specialità di cui agli artt. 1 e 9 della legge n. 689/1981;

Visti:

- gli artt. 2, comma 6, lettera D), ultimo periodo, 29, 195, 202, 203, 204-bis, 208 e 211 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- gli artt. 7-bis e 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, e in particolare gli artt. 1, 8, 9, 16, 17, 18 e 22;
- l'art. 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, artt. 6 e 7;
- gli artt. 20 e 65 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vidor;

ORDINA

1. Gli obblighi derivanti dagli artt. 20 e 65 del Regolamento di Polizia Urbana e dalla presente ordinanza gravano su proprietari, comproprietari, possessori, usufruttuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo, nonché sui soggetti comunque tenuti alla custodia e alla manutenzione di terreni, giardini, aree scoperte, lotti edificati o inedificati, fondi agricoli, siepi, alberature e vegetazione in genere confinanti con:



COMUNE DI VIDOR

Provincia di Treviso

- strade comunali e strade vicinali, assimilate alle comunali ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera D), del codice della strada;
 - marciapiedi e piste ciclopedonali;
 - aree pubbliche e aree aperte al pubblico transito.
2. Per le fattispecie di cui all'art. 29 del codice della strada, gli obblighi e le relative sanzioni si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti individuati dal medesimo articolo, ossia i proprietari dei fondi confinanti con la strada (comma 1) e il proprietario degli alberi o delle ramaglie caduti sul piano stradale (comma 2).

Art. 2 – Obblighi di manutenzione e messa in sicurezza

I soggetti di cui all'art. 1, ciascuno per quanto di competenza, devono:

- a) tagliare e potare siepi, rami, arbusti, alberi e altra vegetazione che si protendano oltre il confine della proprietà privata invadendo la sede stradale, i marciapiedi, le piste ciclopedonali o altre aree pubbliche o aperte al pubblico transito;
- b) mantenere le siepi in modo da non restringere, danneggiare o intralciare la strada, né impedire o rendere difficoltoso il transito pedonale o veicolare;
- c) tagliare i rami e la vegetazione che nascondano la segnaletica stradale o ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie, nonché quelli che limitino la visibilità in prossimità di curve, intersezioni, accessi e sbocchi stradali;
- d) estirpare e contenere erbe, rovi, arbusti e vegetazione infestante lungo i fronti prospicienti la pubblica via, qualora invadano spazi pubblici o aperti al pubblico transito;
- e) rimuovere nel più breve tempo possibile alberi, rami, ramaglie, sterpaglie o altro materiale vegetale caduti sul piano stradale, sul marciapiede o su area pubblica per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- f) eseguire nuovamente gli interventi di cui alle lettere precedenti ogniqualvolta la vegetazione torni a determinare le situazioni ivi descritte.

Art. 3 – Termini per l'adempimento

- 1. Gli obblighi previsti dall'art. 29 del codice della strada sono immediatamente operativi e non sono soggetti al termine di cui al comma 2.
- 2. Gli interventi fondati sugli artt. 20 e 65 del Regolamento di Polizia Urbana e sulla presente ordinanza, relativi a situazioni già in essere alla data di pubblicazione, devono essere eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune.



COMUNE DI VIDOR

Provincia di Treviso

3. In caso di caduta di vegetazione sulla sede stradale o su area pubblica, nonché di pericolo immediato per la circolazione o per la pubblica incolumità, la rimozione e la messa in sicurezza devono avvenire senza ritardo e comunque nel più breve tempo possibile.

Art. 4 – Natura permanente degli obblighi

Gli obblighi di cui alla presente ordinanza hanno carattere permanente e devono essere osservati in via continuativa, anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 2, senza necessità di ulteriori diffide o avvisi.

Art. 5 – Regime sanzionatorio

1. **Violazioni dell'art. 29 del codice della strada.** Quando la condotta integra una delle fattispecie previste dall'art. 29 del codice della strada, e in particolare quando le siepi restringono o danneggiano la strada, quando i rami si protendono oltre il confine stradale e nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità, oppure quando alberi o ramaglie caduti sul piano stradale non vengono rimossi nel più breve tempo possibile, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2:
 - la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 173 a euro 694 prevista dall'art. 29, comma 3, del codice della strada, con facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 del medesimo codice;
 - la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione, prevista dall'art. 29, comma 4, applicata secondo il procedimento di cui all'art. 211 del codice della strada.
2. **Violazioni del Regolamento di Polizia Urbana e della presente ordinanza.** Per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 2 fondati sugli artt. 20 e 65 del Regolamento di Polizia Urbana e sulla presente ordinanza, che non integrino le fattispecie di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 267/2000. È ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, pari a euro 50,00.
3. Quando uno stesso fatto integra sia una fattispecie di cui al comma 1 sia una fattispecie di cui al comma 2, si applica esclusivamente la disposizione dell'art. 29 del codice della strada, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 689/1981. La violazione della stessa disposizione sostanziale, prevista sia dal Regolamento di Polizia Urbana sia dalla presente ordinanza, dà luogo all'applicazione di una sola sanzione.
4. Per le violazioni di cui al comma 2, l'autorità competente a ricevere il rapporto e a emettere l'ordinanza-ingiunzione è individuata nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17 della legge n. 689/1981. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono destinati ai sensi dell'art. 208 del codice della strada.



COMUNE DI VIDOR

Provincia di Treviso

Art. 6 – Accertamento, vigilanza ed esecuzione

1. La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e l'accertamento delle violazioni sono demandati al Corpo di Polizia Locale e agli altri organi di polizia stradale e amministrativa competenti; l'Ufficio Tecnico comunale collabora per i profili di competenza.
2. Per le violazioni di cui all'art. 5, comma 1, in caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, l'esecuzione d'ufficio e il recupero delle spese avvengono secondo quanto previsto dall'art. 211, commi 4 e 6, del codice della strada, previa autorizzazione del Prefetto.
3. Per le violazioni di cui all'art. 5, comma 2, l'esecuzione d'ufficio degli interventi e il recupero delle relative spese sono disposti nei soli casi e con le modalità previsti dalla legge o dal Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi dell'art. 21-ter della legge n. 241/1990
4. Resta salva l'adozione, nei singoli casi di pericolo grave e attuale per la pubblica incolumità o la sicurezza urbana non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, dei provvedimenti contingibili e urgenti di cui agli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, con esecuzione d'ufficio a spese degli interessati in caso di inottemperanza.

Art. 7 – Pubblicazione e diffusione

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune, ed è diffusa mediante i canali informativi istituzionali dell'Ente.

Art. 8 – Responsabile del procedimento

La Responsabile del procedimento è la Geom. Maria Contessotto, Responsabile della II Unità Organizzativa Lavori pubblici Patrimonio del Comune di Vidor.

Art. 9 – Tutela

1. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.
2. Avverso i verbali di accertamento delle violazioni di cui all'art. 5, comma 1, è ammesso ricorso al Prefetto entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione, ai sensi dell'art. 203 del codice della strada, ovvero ricorso al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 204-bis del medesimo codice e dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 (trenta) giorni.
3. Per le violazioni di cui all'art. 5, comma 2, l'interessato può presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notificazione, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981; avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 e dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione.



COMUNE DI VIDOR

Provincia di Treviso

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale;
- all'Ufficio Tecnico comunale;
- all'Ufficio Segreteria, per la pubblicazione;
- alla Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del Governo, per opportuna conoscenza;
- alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio;
- agli altri uffici eventualmente interessati, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Contessotto Maria / InfoCamere S.C.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*